

EL ANTIGUO DERECHO ROMANO Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS COLECCIONES PRIVADAS

THE ANCIENT ROMAN LAW AND THE LEGAL PROTECTION OF PRIVATE COLLECTIONS

ALESSANDRO PERGOLI CAMPANELLI

Universidad di Roma *RomaTre*, Italia

alessandro.pergoli@fastwebnet.it

Resumen: El antiguo Derecho Romano ha proporcionado, entre sus muchas reglas para proteger la belleza de la ciudad, una serie de normas que protegen a colecciones privadas. Colecciones de arte privadas, sino también de las bibliotecas enteras, eran una fuente de orgullo para todos los ciudadanos y, como tal, tenía que permanecer en la ciudad donde estaban y se prohibió su movimiento como su división, también hereditaria. La propuesta tiene como objetivo destacar la importancia de estas antiguas normas de protección de las colecciones privadas como la base para la conservación y transmisión de importantes obras de arte hasta la actualidad. Se analizarán con precisión las diversas leyes antiguas y su importancia para la protección de las colecciones privadas.

Palabras clave: Derecho romano; Coleccionismo antiguo; protección; conservación; Roma antigua.

Abstract: The ancient Roman Law has provided, in its many laws for the protection of the beauty of a city, a number of rules that safeguard private collections. Private art collections, but also entire libraries, were a source of pride for all citizens and, as such, had to remain in their own city and was prohibited any movement and also their division, even if hereditary by last will and testament. The proposal aims to emphasize the importance of these ancient standards for the protection of private collections as a base for the preservation and the transmission of important works of art to the present. Several ancient laws will be carefully analyzed take into consideration their importance for the protection of private collections.

Keywords: Roman law; History of Collecting; Conservation; Restoration; Ancient Rome.

L'antico Diritto Romano presenta nella sua codificazione classica, all'interno d'un ampio *corpus* normativo creato a protezione della consistenza e della bellezza delle città, anche numerose regole (e interpretazioni giuridiche) a tutela dei centri urbani e delle opere d'arte. Si tratta di norme presenti in forma embrionale già negli statuti più antichi, come quelli delle colonie romane di Taranto nel sud d'Italia (*lex municipii Tarentini*, 89-62 a.C. circa) o di Urso in Andalusia (*lex coloniae Genetivae Juliae seu Ursonensis*, (43 a.C. circa), cui si deve il divieto di demolire, distruggere o impoverire gli edifici (*neve detegito neve demolito neve disturbato*) sia pubblici che privati, secondo uno schema che sarà più volte reiterato anche in epoca imperiale, con la *lex Flavia municipalis Malacae* del 74 d.C., la *Lex Flavia municipalis Salpensae* del 82-84 d.C. o quella del *municipium Flavium Irnitatum* del 91 d.C., sino alle ultime codificazioni tardo antiche (esemplare è quella voluta dall'imperatore Maioriano (cfr. *Novella Maioriani IV, De aedificiis publicis*). Si tratta della chiara dimostrazione di una volontà connaturata al mondo romano stesso, particolarmente attento alla conservazione e all'incremento delle bellezze cittadine e che, proprio per la sua espressione in forma di legge quale segno di civiltà, rappresenta forse il più importante lascito del mondo antico all'era moderna.

È una fitta trama di disposizioni e rescritti (motivati, certamente, anche da situazioni contingenti e interessi non sempre culturali) che riuniva in un sistema organico la vita sociale della città egemone di Roma con quella delle province; seguendo un percorso che, per l'eccessiva attenzione ai dettagli, talvolta può sembrare al limite del cavilloso, si mirava sempre a un unico fine condiviso: la tutela, intesa come conservazione integrale del patrimonio e (laddove necessario per rimuovere il degrado) il restauro, inteso come reintegrazione fisica e formale di luoghi e monumenti.

A tal fine furono create apposite Magistrature che garantivano il rispetto delle leggi e l'applicazione certa delle molte norme esistenti, con intere schiere di giuristi a dibattere sulla loro corretta interpretazione, all'interno di quel sistema giuridico che, garantendo già nell'antichità la certezza del diritto divenne la base limpida e, per molti versi ancora viva, del sistema procedurale moderno, almeno in quella parte del mondo che comunemente definiamo 'occidentale'.

La stessa attenzione rivolta alla consistenza delle città e alla conservazione delle loro innumerevoli bellezze artistiche trovava applicazione anche alla protezione delle collezioni private. Il che era del tutto naturale e perfettamente coerente coll'importanza

attribuita nell'antico mondo classico a collezioni d'arte, biblioteche e raccolte 'antiquarie'¹ che, oltre ad essere apprezzate dagli eruditi per il loro intrinseco valore, rappresentavano per tutti i cittadini un fondamentale termine di paragone dell'importanza, della bellezza e della preminenza della loro città (ovvero di quanto posseduto dall'insieme dei cittadini che la componevano²) rispetto alle altre.

Cicerone, nella sua celeberrima orazione contro Verre espone magnificamente il concetto di come la presenza di collezioni e opere d'arte, seppure in case private, rappresentasse un vanto per l'intera cittadinanza e una meta obbligata per chiunque fosse di passaggio in città, desideroso di visitare le case dove erano conservate le opere più famose:

Erant aenea duo praeterea signa, non maxima verum eximia venustate ... Canephoroe ipsae vocabantur; sed earum artificem - Quem? Quemnam? Recte admones - Polyclitum esse dicebant. Messanam ut quisque nostrum venerat, haec visere solebat; omnibus haec ad visendum patebant cotidie; domus erat non domino magis ornamento quam civitati³.

Ogni città aveva le proprie attrazioni e i cittadini più facoltosi facevano a gara a chi ne possedesse di più numerose o importanti. La cura delle città discendeva dall'orgoglio di ogni cittadino di essere partecipe, in qualche modo, della prosperità e del successo della propria città rispetto alle altre. La straordinaria varietà dei cosiddetti 'beni culturali' dei tanti comuni italiani è indissolubilmente connesso con quel particolare senso di appartenenza al territorio che, in termini dispregiativi ed erroneamente legati alla tradizione religiosa medievale si definisce, in italiano, come 'campanilismo'⁴; si tratta viceversa di un effetto - del tutto positivo - della particolare genesi antica dell'emolte città italiane in cui l'impero romano (e ancor prima i vari regni di Roma e la successiva

¹ Sono molti i nomi dei collezionisti di testi e gli autori di raccolte di epigrafi noti per essere famosi già nella Grecia classica: Cratero il macedone (uno storico del IV secolo a.C.), autore della prima silloge epigrafica; Filocoro ad Atene (320-261 a.C.) e Aristodemo a Tebe copiarono diligentemente le iscrizioni cittadine in preziose collezioni di epigrafi; Polemone il *Periegete* (II sec. a. C.), raccolse e trascrisse un così grande numero di iscrizioni (*Delle iscrizioni sparse per la città*) da fargli meritare il soprannome 'divoratore di lapidi' (*stelokopas*, citato da ATENEO, *I Dipnosolisti*, VI, 234); sempre da Ateneo si ha notizia di Alceta e Menetore che, verso la fine del IV sec. a.C., raccolsero collezioni analoghe e l'elenco potrebbe continuare (cfr. SCHOELL Frederic, *Istoria della letteratura Greca profana*. Venezia, 1928, pp. 60-63). Vi si aggiunga che l'archeologia subacquea ha restituito anche alcune stele attiche che, secondo alcuni, dimostrerebbero l'interesse già nella Roma del I secolo a.C. per tale genere di collezionismo (cfr. GIANFROTTA, Piero Alfredo e POMEY, Patrice, *Archeologia subacquea: storia tecniche, scoperte e relitti*. Milano, 1981, pp. 200-201).

² Il concetto di città era assai diverso da quello moderno ed era più legato all'unione di cittadini che non a un insieme di case; così la definisce fra il VI e il VII secolo d.C. Isidoro da Siviglia: *Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis ... Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur* (ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, xv, II, 1).

³ CICERONE: *In Verrem actio secunda*, IV, 6.

⁴ Da 'campanile', l'elemento verticale spesso più visibile nei piccoli centri medievali che con il suono delle campane contrassegnava lo svolgere delle giornate.

Repubblica) era organizzato come una federazione di città che mantenevano in qualche modo molte caratteristiche autonome e diverse fra loro, seppure fossero formalmente soggette al dominio di Roma. Si trattava di un insieme di città autonome (che nel Medioevo darà vita alla splendida stagione politica dei comuni) in quanto ognuna conservava molte caratteristiche proprie di cui i cittadini erano – e, in molti casi, ancora sono – particolarmente orgogliosi. I cittadini romani esigevano, pertanto, che le loro città rimanessero integre nella loro consistenza e, semmai, si potessero continuamente arricchire e ampliare di nuove meraviglie da esporre al mondo. Le collezioni private rappresentavano motivo d'orgoglio cittadino al pari delle più famose opere d'arte pubbliche. Si trattava di raccolte d'arte, ma anche di preziosi collezioni di testi rari e, non di rado, già allora considerati 'antichi'.

Il miracoloso ritrovamento pochi anni orsono del *De Indolentia (Peri Alupias)* di Galeno, è illuminante nel chiarire come il concetto di collezione non fosse limitato alle sole opere d'arte, ma anche a raccolte di epigrafi e testi rari, come intere biblioteche ricche di trascrizioni di opere altrimenti introvabili, che in ogni città erano conosciute e visitate da colti studiosi. Galeno, nel riferire a un suo caro amico di quanto avesse sofferto per aver perso gran parte dei suoi averi nell'incendio appiccato nel 192 d.C. al tempio della Pace in Roma, ci informa di come i beni per lui più preziosi fossero rappresentati da una ricca collezione di testi rari, la cui ricerca e acquisizione aveva occupato gran parte della sua vita, avendo ricopiate minuziosamente molte opere dalle principali biblioteche romane⁵.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'attenzione e la cura per le raccolte di testi fu parte integrante dell'antico mondo classico, tanto che anche gli imperatori ogniqualvolta si verificarono gravi perdite o distruzioni vollero porvi rimedio, dando disposizioni per ricreare velocemente quanto perduto nel modo 'filologicamente' più appropriato. Così fece Vespasiano nel ripristinare le 3000 tavole bronzee rovinare dall'incendio del *Tabularium* del 70 d.C.:

*acrearumque tabularum tria milia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit undique investigatis exemplaribus; instrumentum imperii pulcherrimum et vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis*⁶.

⁵ Vedi BOUDON MILLOT, Véronique: *Un traité perdu de Galien miraculeusement retrouvé, le Sur l'inutilité de se chagriner in ID. et alia* (a cura di), *La science médicale antique. Nouveaux regards. Études réunies en l'honneur de J. Jouanna*. Paris, 2007, 73-123.

⁶ SVETONIO: *De Vita Caesarum, Divus Vespasianus*, VIII, 5.

Lo stesso fece Domiziano, inviando i suoi emissari sino ad Alessandria d'Egitto alla ricerca dei testi perduti da ricopiare e ammonendoli affinché verificassero che le nuove copie fossero quanto più corrette ed emendate da ogni errore di trascrizione:

Liberalia studia imperii initio neglexit, quanquam bibliothecas incendio absumptas impensissime reparare curasset, exemplaribus undique petitis missisque Alexandream qui describerent emendarentque⁷.

Le città nel mondo romano erano protette innanzitutto dagli stessi cittadini che ne erano virtualmente 'proprietari'. Ne consegue che, nel rispetto del patto fra *cives* costitutivo dell'unione cittadina, dovendosi evitare qualsiasi possibile diminuzione del patrimonio comune - sia in termini quantitativi che qualitativi - raccolte, collezioni e opere d'arte private dovevano necessariamente rimanere nella loro città d'origine (o comunque una volta conservate in città non dovevano più essere rimosse⁸). In epoca imperiale Adriano (117-138 d.C.), secondo quanto riportato nell'*Historia Augusta*, avrebbe confermato la validità di tale norma, vietando che anche i materiali provenienti dallo smembramento di un edificio si potessero spostare in un'altra città:

in nulla civitate domus aliqua transferendae ad aliam urbem ullius materiae causa dirueretur⁹.

In epoca classica certamente era vietato qualsiasi spostamento di opere d'arte al di fuori del territorio cittadino che avvenisse attraverso disposizioni ereditarie (*legata*). Ne abbiamo notizia da un parere del giurista Ulpiano (170-228 d.C.) assai perentorio, secondo il quale "non si deve permettere" alcun trasferimento di beni da una città all'altra:

Sed videamus, utrum ei soli civitati legari possit, in cuius territorio est, an et de alia civitate in aliam transferre possit. Et puto non esse permittendum, quanquam constitutum sit, ut de domu, quam aliquis habet, ei permittatur in domum alterius civitatis transferre¹⁰.

È evidente, anche ai più distratti, come si trattasse di rigidi vincoli imposti alle stesse proprietà private, probabilmente assai più stringenti di quelli attualmente esistenti nei principali Paesi contemporanei; certamente di quelle ad oggi esistenti in Italia che, per quanto ne sappia, è uno dei Paesi più attenti alla tutela del patrimonio culturale, se non

⁷ SVETONIO: *De Vita Caesarum, Divus Domitianus*, XX, 1.

⁸ È evidente che non era importante come i beni fossero stati acquisiti - magari come bottino di guerra - ma solo la loro destinazione finale, almeno in una prima fase della storia di Roma. L'appassionata difesa di Cicerone contro i soprusi di Verre quale propretore in Sicilia (dal 73 al 71 a.C.) sembrerebbero infatti mostrare una successiva condanna morale per ogni sottrazioni di opere d'arte e monumenti cittadini, tuttavia la lunga storia di Roma ne mostrerà ancora molte, anche successivamente alla condanna di Verre, anche ai danni della stessa città di Roma quando, intorno al 330 d.C. Costantino razzierà monumenti un po' ovunque per abbellire la sua *Nova Roma* realizzata in luogo dell'antica Bisanzio.

⁹ AELIUS SPARTIANUS: *De vita Hadriani*, 18, 2.

¹⁰ ULPIANO: *Digesta*, 30,41,5.

altro dal punto di vista normativo.

È altresì assai interessante che la moderna teoria del Restauro condivida con l'antico Diritto Romano alcune indicazioni fondamentali di tutela dei beni archeologici e delle collezioni antiche: ci si riferisce al mantenimento dei reperti nel loro luogo d'origine e all'importanza di mantenere le raccolte storiche integre nella loro consistenza (e, possibilmente, nella loro disposizione originaria), senza disperderle, come spesso si vorrebbe ancor'oggi fare, magari fra più musei, per un preteso senso di efficienza e catalogazione.

Lo stesso si potrebbe dire per quelle poche leggi che vietano la vendita e l'esportazione di oggetti d'arte e storia: anche in quei pochi stati che siano dotati di un sistema vincolistico serio le singole norme attuali sono spesso interpretate in maniera assai più 'flessibile' e meno vincolante, specialmente per le proprietà private, di quanto non avvenisse negli antichi patti fra i cittadini Romani.

Nel Diritto Romano, infatti, l'intera consistenza cittadina, intesa come somma di opere d'arte, monumenti, abitazioni e collezioni private, faceva parte in qualche modo dei beni comuni e come tale era tutelata *ex lege*. Si trattava di vincoli a protezione della consistenza dei beni comuni che necessariamente valevano anche per le proprietà 'private'.

Un possibile modo per aggirarli consisteva nello smembrare le collezioni o separare le opere dal loro contesto originario attraverso disposizioni testamentarie che dividessero i beni fra i vari eredi. Tuttavia, lo strumento del testamento, con tutte le norme e le procedure ideate dagli antichi giuristi romani, si rivelò nel tempo un fondamentale alleato nella conservazione e perpetuazione delle antiche collezioni, sia in virtù di rigorose interpretazioni giuridiche a tutela della consistenza cittadina, sia attraverso un uso spregiudicato - perlopiù posteriore al periodo antico - di talune particolari disposizioni fiduciarie (fedecommessi) emesse a margine del testamento.

Nel 122 d.C. il senatoconsulto *Acilianum* (dal nome del console Manlio Acilio Aviola che insieme al console Lucio Cornelio Nerazio Pansa sottopose il parere al Senato), proibiva di dividere attraverso una disposizione testamentaria (legato) qualsiasi cosa normalmente congiunta a un'abitazione (quindi decorazioni come marmi, colonne, sculture, ma anche materiali preziosi come tegole, porte e finanche intere collezioni di testi come le preziose biblioteche private) o a qualsivoglia altro edificio d'uso pubblico (si citano a titolo

d'esempio terme, portici e taverne¹¹).

Si tratterebbe, secondo il giurista Ulpiano che la ricorda nei suoi commenti, di una disposizione diretta non solo alla città di Roma quanto soprattutto alle provincie (*Hoc senatus consultum non tantum ad urbem, sed et ad alias civitates pertinet*)¹². Non conosciamo il testo originale del senatoconsulto, ad oggi ancora perduto, ma solo alcune sue caratteristiche attraverso i commenti di Ulpiano e Paolo sui “legati nulli”, riportati nei libri XXX, XXXI e XXXII, del *Digesto* di Giustiniano:

*Sed ea quae aedibus iuncta sunt legari non possunt, quia haec legari non posse Senatus censuit Aviola et Pansa consulibus*¹³.

*Item hoc prohibetur haec legari, quod non alias praestari potest, quam ut aedibus detrahatur subducatur, id est marmora, vel columnae. Idem et in tegulis et in tignis et ostiis senatus censuit: sed et in bibliothecis parietibus inhaerentibus*¹⁴.

La discriminante consisteva, secondo l'antico giurista romano preoccupato di una rigorosa interpretazione del senatoconsulto, nel capire se le cose da separare fossero stabilmente connesse all'edificio o ne rappresentassero, comunque, una parte determinante per l'integrità complessiva dell'edificio. Il parere negativo espresso sulla possibile rimozione di eventuali raccolte d'arte, come ad esempio di statue (per consegnarle a un eventuale nuovo proprietario destinatario del legato testamentario o per dividerle fra più legatari) è illuminante:

Quid ergo in statuis dicendum? si quidem inhaerent parietibus, non licebit, si vero alias existant, dubitari potest: verum mens senatus plenius accipienda est, ut si qua ibi fuerunt perpetua, quasi portio aedium distrahi non possint ...

Secondo Ulpiano, infatti, non bisognava tanto cavillare sul fatto se statue e altro fossero murate o aderenti alle pareti di casa, quanto riflettere sulla vera natura della loro presenza nell'edificio: attraverso un sorprendente giudizio di merito, l'antico giurista invita a valutare il ruolo delle opere d'arte nello spazio in cui si trovavano, ritenendo inseparabili quelle che, seppure fossero ‘mobili’ erano state concepite per restare “in

¹¹ *Hoc senatus consultum non tantum ad aedes, sed et ad balinea vel aliud quod aedificium vel porticus sine aedibus vel tabernas vel popinas extenditur*, cfr. ULPIANO 21 *ad Sab, Digesta*, 30, 41, 8.

¹² ULPIANO 21 *ad Sab, Digesta*, 30, 41, 6.

¹³ Per una trattazione più estesa v. MURGA GENER, José Luis, “El senado consulto Aciliano: ‘ea quae iuncta aedibus sunt legari non possunt’”, *Bullettino dell' Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 18, 1976, pp. 155-192 e anche ID., *El edificio como unidad en la jurisprudencia romana y en la Lex*. Sevilla, 1986.

¹⁴ ULPIANO 21 *ad Sab, Digesta*, 30, 41, 9.

perpetuo” in quei luoghi. Ulpiano prevede, tuttavia, alcune eccezioni: nel caso in cui quadri e statue, seppur aderenti alle pareti (si pensi a una tavola inserita in un affresco o a decorazioni bronze fissate ai muri) fossero già stati destinati dal precedente proprietario, prima della sua morte, per il trasferimento in un'altra proprietà, evidentemente all'interno dello stesso ambito cittadino:

Proinde dicendum est nec tabulas adfixas et parietibus adiunctas vel singula sigilla adaequata legari posse. Sed si paravit quaedam testator quasi translaturus in aliam domum et haec legavit, dubitari poterit, an valeat: et puto valere¹⁵.

In ogni caso è chiaro il livello, altissimo, di approfondimento sul tema, come anche è inequivocabile la *ratio* del legislatore antico, del tutto volta alla conservazione dell'integrità cittadina e ad evitare qualsiasi sotterfugio, foss'anche testamentario, per disperdere quanto presente all'esterno e all'interno degli edifici.

Nel I titolo *De operibus publicis* del XV libro e nel titolo XVI, *De Paganis, Sacrificiis et Templis* del *Codice Teodosiano* (una codificazione con la quale, sul finire dell'Impero Romano d'Occidente, Teodosio II, nel 429, volle riunire e semplificare la gran mole di materiale giuridico prodotto in molti secoli e ormai diventato desueto e di difficile conoscenza¹⁶) vi sono un grande numero di costituzioni volte alla conservazione dei monumenti e dei beni artistici delle città.

Al loro interno sono ribaditi quei principi basilari che avevano informato la nascita e lo sviluppo delle città romane, certamente adattandoli alle mutate esigenze di un'epoca in veloce trasformazione che preludeva alla fine del mondo antico e alla nascita dell'era moderna. Fra questi principi ritroviamo ancora quello relativo al divieto di spostare beni da una città a vantaggio di un'altra. La loro trattazione richiederebbe un'apposita pubblicazione e uno spazio che va ben oltre lo scopo e i limiti di questa comunicazione.

A solo titolo d'esempio si riporta il breve testo di una tarda disposizione del IV secolo d.C. comunemente interpretata (da una storiografia ancora troppo influenzata dal mito della Roma classica e della sua rovinosa caduta) come uno dei tanti segni di decadenza e discontinuità nei costumi antichi quando, a ben vedere, è proprio un chiarissimo segno della permanenza, anche in tempi difficili, proprio di quegli stessi

¹⁵ ULPIANO 21 *ad Sab, Digesta*, 30, 41, 12-14.

¹⁶ In realtà il primo proposito di Teodosio era di realizzare due codici, uno 'scientifico', che contenesse tutte le costituzioni sino ad allora emesse, affiancato da un secondo codice più snello e destinato all'uso, nel quale fossero riportate solo le costituzioni ancora in vigore interpolate, per renderle efficaci, mediante soppressioni, unioni, aggiunte e correzioni. Purtroppo di questo ambizioso programma si realizzò solo la seconda parte, privandoci così dell'autentico materiale antico.

principi che avevano reso grande Roma nei secoli precedenti (e che si sarebbero sviluppati, da lì a poco, nell'Europa medievale attraverso altre forme, certamente diverse ma non meno importanti, specialmente dal punto di vista artistico, architettonico e politico).

Si tratta di una breve costituzione con la quale nel 357 l'imperatore Costanzo II (*Flavius Iulius Constantius*, figlio di Costantino e imperatore della parte orientale dell'impero dal 337 al 361), in perfetta aderenza con quanto espresso oltre un secolo prima da Ulpiano e ancor prima con lo spirito degli antichi statuti delle colonie latine, ordina a Flaviano, quale proconsole d'Africa, di non permettere alcun trasferimento di 'ornamenti' da una città all'altra:

*IMP. CONSTANTINUS A. AD FLAVIANUM PROCONSULEM AFRICAE Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum. DAT. IIII NON. FEB. MEDIOLANO, ACCEPTA VIII ID. IUL. CONSTANTINO A. ET CAES. CONSS.*¹⁷

Una citazione a parte merita, invece, l'istituto del fedecommesso¹⁸ (*fideicommissum*) o 'successione ereditaria indiretta' cui si accennava prima; si tratta d'una disposizione testamentaria espressa in forma di preghiera (*precativo modo*) che si contrapponeva ai più tradizionali legati lasciati in forme imperative, ed i cui effetti sulla conservazione delle collezioni antiche, sebbene fondamentali, furono evidenti assai più tardi del periodo classico, solo a partire dall'epoca medievale e, soprattutto, dopo il XIV secolo quando tale pratica testamentaria fu adottata stabilmente dalle principali famiglie nobili quale strumento per perpetuare, attraverso la conservazione inalterata dei loro principali beni, il potere e il prestigio acquisito; certamente vi contribuì la circostanza che in epoca rinascimentale un rinnovato interesse per opere e testi antichi favorì le prime sistematiche collezioni di iscrizioni e reperti archeologici, cui tali disposizioni testamentarie si applicarono con grande frequenza.

Il fedecommesso 'familiare' così inteso divenne, almeno finché le costituzioni illuministiche non lo vietarono¹⁹, un modo per mantenere inalterati in perpetuo i beni

¹⁷ C.Th., XV, I, 1, 8 luglio 357.

¹⁸ Per le fonti antiche v. GAIO, *Inst.*, II, 285. Per una descrizione puntuale dell'istituto all'interno del Diritto romano v. BIONDI, Biondo: *Il diritto romano*. Bologna, 1957; TALAMANCA, Mario: *Istituzioni di diritto romano*. Milano, 1990, pp. 749-51 e BRETONI, Mario: *Storia del diritto romano*. Roma-Bari, 2006. Sul fedecommesso in particolare v. anche TRIFONE, Romualdo: *Il fedecommesso, storia dell'istituto in Italia*. Roma, 1914 e voce *Fedecommesso* in *Novissimo Digesto Italiano*, VII. Torino, 1961, pp. 191-207 e il datato ma sempre valido BRUGI, Biagio: *Fedecommesso*, in *Digesto Italiano*, XI, parte I. Torino, 1895, pp. 588-660.

¹⁹ Cfr. REPUBBLICA ROMANA 1849, *Decreto sull'abolizione delle disposizioni fiduciarie*, Roma, 29

familiari, dovendo essere gli stessi restituiti dall'erede formalmente designato a un successivo erede interno alla stessa famiglia e, alla morte di questi a un altro ancora e così via in perpetuo.

Si tratta dell'evoluzione distorta di un istituto nato con fini leggermente diversi. Inizialmente il *fideicommissum* fu infatti concepito come un modo, basato appunto sulla 'fiducia', per aggirare il divieto di disporre quali eredi soggetti altrimenti esclusi da tale possibilità, come ad esempio stranieri, schiavi o donne, agendo attraverso disposizioni (o meglio 'richieste') - esterne al testamento e contenute in appositi codicilli - formulate in forma di preghiere espresse in punto di morte che erano gravate unicamente da un mero obbligo morale d'attuazione.

L'erede ufficiale avrebbe così dovuto restituire l'eredità al vero erede designato, in virtù d'un impegno fiduciario descritto in codicilli esterni al testamento ufficiale. In seguito Augusto stabilì che nei casi particolarmente riprovevoli di omessa attuazione di tale impegno fiduciario si potesse richiedere l'intervento di un apposito pretore, il pretore *fideicommissarius*, aprendo così la strada, di fatto, al successivo riconoscimento, avvenuto sotto l'imperatore Claudio, del fidecommissario quale mezzo legittimo di successione testamentaria alternativo al legato.

Rilevante fu la possibilità per il testatore, già a partire dal II secolo d.C., d'indicare un sostituto alla morte del fideicommissario, di modo che questi dovesse di fatto conservare il bene per un successivo soggetto, mantenendo così la trasmissione all'interno di una stessa famiglia (*fideicommissum quod familiae relinquitur*). Via via l'istituto così concepito acquisì forza di legge equiparandosi al legato testamentario, ma rimanendo vincolato al massimo, con la riforma di Giustiniano, sino alla quarta generazione; era cioè esclusa la possibilità di vincolare un patrimonio in perpetuo (*ad infinitum*) come poi, invece, accadde in epoca medievale. Il risultato indiretto (e per noi moderni curiosamente virtuoso) di un simile sotterfugio legale fu la tutela, in molti casi integrale di interesse collezioni private di testi e oggetti d'arte che, altrimenti, sarebbero facilmente finite disperse. È emblematico il fedecommissario contenuto nel testamento di Marco Antonio Altieri il quale, nel lasciare in eredità nel 1511 al figlio Giulio la sua importante raccolta di antichità, lo vincolò rigorosamente al mantenimento integro della stessa "*non solo a*

gennaio 1849: "art 1, *Le disposizioni per via di fiducia, ossia di una volontà segretamente confidata, e molto più se rimessa all'arbitrio del fiduciario da rivelarsi e chiarsi dopo la morte del disponente, sono vietate e come tali rimangono prive di qualsiasi effetto*".

perpetua memoria degli antichi” ma a ornamento e lustro della famiglia Altieri, pena il passaggio dell’intera collezione ai Conservatori del comune di Roma che poi l’avrebbero dovuta esporre al pubblico in sua memoria:

... ad Iulium Alterium meum filium ac fidum voluntatis mee custodem pervenire volo. Cui paterna auctoritate etiam mando precipioque, ne ullo unquam te(m)pore ne inhumane ingrateve quid agat, illa ausit modo aliquo alienare immo potius augere, vel saltem conservare, non solum in perpetuam antiquorum memoriam ac exemplaris eorum vite documentum, sed etiam pro singulari domus nostre ac totius Alteriorum familie ornamento. At si mandata huiusmodi, veluti asperratus eorum aliquid alienare presumpserit, ea omnia magnifici do(m)mini alme Urbis conservatores capere ac vindicare eo ipso vim potestatemque habeant; /125v/ teneanturque ea sic vindicata in aliqua eorum augusti palatii co(n)spicua parte in ornatum ac decorem ipsius cum nominis mei indice Alteriorumque familie commemoratione collocare, deque eis commentarium facere, illudque in eiusdem palatii publico archivio eorum secretarii manu annotare²⁰.

Successivamente, nella Roma del Seicento, ricca d’ineestimabili collezioni d’arte antica, Maffeo Barberini, una volta diventato papa come Urbano VIII, dispose la registrazione dei fedecommissi in appositi elenchi conservati nell’archivio capitolino²¹, fornendo così ai posteri non solo un inventario prezioso della consistenza delle principali collezioni romane ma, soprattutto, vincolandole rigorosamente alla conservazione e impedendo, di fatto, che preziosissime collezioni di testi e opere d’arte, perlopiù antichi, fossero oggetto dell’aggressione di eventuali creditori del defunto o anche ritornassero nella ‘rapace’ disponibilità di eventuali eredi desiderosi di venderle per far cassa. I meravigliosi effetti di tali disposizioni, derivate da norme concepite molti secoli prima nella stessa città di Roma, sono tutt’ora visibili nella straordinaria ricchezza di collezioni antiche ancora presenti in città nonostante una plurimillenaria storia di razzie, dismissioni e furti, non ultimi quelli napoleonici o conseguenti all’ultimo conflitto mondiale.

²⁰ ALTIERI, Marco Antonio: *Li Baccanali*, ed. a cura di Laura Onofri. Roma, 2000, 125r-125v, p. 326.

²¹ Vedi PICCIALUTI, Maura: *L’immortalità dei beni - Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*. Roma, 1999.